

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL QUADERNO

20 luglio 2026

Dall'esame del disegno di legge elettorale in Commissione al Senato e dal confronto con la proposta

"La legge elettorale è proprietà dei cittadini"

emergono divergenze sostanziali.

Nel valutare la possibilità di un referendum successivo all'eventuale approvazione della legge, si manifesta un limite decisivo: i cittadini potrebbero non riuscire a respingere integralmente il nuovo sistema.

Da questa constatazione nasce il **15° principio**, che richiede una modifica della Costituzione.

PRINCIPIO 15

UNA LEGGE APPROVATA DAL PARLAMENTO DEVE POTER ESSERE RESPINTA DAI CITTADINI

Un principio generale valido per tutte le leggi referendabili.

Il referendum abrogativo deve consentire ai cittadini di respingere integralmente una legge sottoponibile a referendum.

Quando una nuova legge sostituisce una disciplina precedente completa e funzionante, la sua abrogazione totale deve determinare il ripristino della normativa vigente prima della sua entrata in vigore.

Questa regola deve valere per tutte le leggi referendabili.

La legge elettorale rappresenta un'applicazione particolarmente importante di questo principio generale, perché stabilisce le regole attraverso le quali vengono scelti gli stessi rappresentanti che esercitano il potere legislativo.

UN PRINCIPIO GENERALE

L'abrogazione totale di una legge non dovrebbe lasciare un vuoto normativo quando, prima della sua approvazione, la materia era già regolata da una disciplina completa.

Se una legge nuova viene cancellata, torna applicabile la normativa che essa aveva sostituito.

Il referendum non crea una nuova legge.

I cittadini non riscrivono la disciplina e non si sostituiscono al Parlamento.
Si limitano a respingere l'innovazione legislativa, riportando l'ordinamento alla situazione precedente.
Questa conseguenza dovrebbe valere per tutte le materie sottoponibili a referendum abrogativo.

L'ABROGAZIONE NON PUÒ ESSERE PRIVA DI EFFETTI

Non sarebbe coerente riconoscere ai cittadini il diritto di chiedere l'abrogazione totale di una legge e, nello stesso tempo, impedire il voto sostenendo che dalla cancellazione potrebbero derivare difficoltà applicative.

Quando la disciplina precedente era completa e funzionante, la continuità normativa è già garantita.

La legge nuova ha sostituito quella precedente.

La cancellazione della legge nuova ripristina la situazione che esisteva prima della sua approvazione.

Non vi è alcuna ragione per considerare definitivamente perduta una disciplina soltanto perché il Parlamento ha deciso di sostituirla con un'altra che, successivamente, i cittadini hanno respinto.

L'APPLICAZIONE ALLA LEGGE ELETTORALE

Il principio assume un valore ancora maggiore in materia elettorale.

Il Parlamento può approvare una nuova legge elettorale e sostituire integralmente il sistema precedente.

I cittadini devono poter respingere integralmente quella scelta.

Se il referendum abroga la nuova legge elettorale, torna applicabile l'ultima disciplina elettorale completa precedentemente vigente.

Il sistema che consentiva di eleggere il Parlamento prima dell'approvazione della nuova legge continuerà a consentirlo dopo la sua abrogazione.

Non si determina un vuoto.

Non è necessario che i cittadini elaborino attraverso il referendum una nuova legge elettorale.

Non occorre attendere che il Parlamento intervenga nuovamente.

Torna semplicemente a operare la disciplina che regolava le elezioni prima della modifica respinta.

UN CONTROLLO LIMITATO ALLA REGOLARITÀ

Il controllo sul referendum deve verificare:

- che la legge sia sottoponibile a referendum;
- che le firme siano valide e sufficienti;
- che il quesito sia chiaro;

- che siano rispettate le condizioni stabilite dalla Costituzione.

Non deve invece trasformarsi in una valutazione sull'opportunità di permettere ai cittadini di votare o sulle conseguenze politiche della possibile abrogazione. Quando il quesito richiede l'abrogazione totale di una legge referendabile, il referendum deve svolgersi.

POSSIBILE FORMULAZIONE GENERALE

Quando una legge sottoposta a referendum ha sostituito integralmente una disciplina precedente completa, la sua abrogazione totale determina il ripristino della disciplina vigente prima della sua entrata in vigore, salvo diversa disposizione costituzionale.

Applicata alla materia elettorale, la disposizione generale comporta che :
L'abrogazione referendaria totale di una legge elettorale determina l'immediato ripristino dell'ultima disciplina elettorale completa precedentemente vigente. Il ripristino opera automaticamente e senza necessità di ulteriori interventi legislativi, ferme restando le disposizioni costituzionali nel frattempo entrate in vigore.

LA SOVRANITÀ NON PUÒ FERMARSI PRIMA DEL VOTO

Il Parlamento deve poter modificare le leggi.

I cittadini devono poter respingere le modifiche nelle materie per le quali la Costituzione riconosce il referendum abrogativo.

Non può accadere che una legge sia integralmente sostituibile dal Parlamento ma praticamente non abrogabile dai cittadini.

Quando una nuova legge viene respinta, torna la disciplina che funzionava prima.

La continuità dell'ordinamento è garantita.

La volontà dei cittadini produce un effetto reale.

***Elaborazione indipendente di Oriano Ciamberlini
con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale***

Art. 75 della Costituzione

Sono evidenziate in giallo le modifiche proposte

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Quando il referendum ha per oggetto l'abrogazione totale di una legge o di un atto avente valore di legge che abbia sostituito una disciplina precedente completa, l'approvazione della proposta determina, dalla data di efficacia dell'abrogazione, il ripristino della disciplina vigente immediatamente prima dell'entrata in vigore dell'atto abrogato.

Il ripristino opera automaticamente, senza necessità di un nuovo intervento legislativo, nel rispetto delle disposizioni costituzionali nel frattempo entrate in vigore. Non riacquistano efficacia le disposizioni precedentemente dichiarate costituzionalmente illegittime.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terzo comma, il referendum non può essere dichiarato inammissibile per la mancanza di una normativa residua immediatamente applicabile, per il possibile vuoto normativo conseguente all'abrogazione o per il carattere costituzionalmente necessario della materia regolata.

Il controllo sull'ammissibilità è limitato alla verifica delle esclusioni previste dal secondo comma, della natura e della vigenza dell'atto sottoposto a referendum, nonché della chiarezza, univocità e omogeneità del quesito.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum e disciplina il coordinamento della normativa ripristinata, senza poterne ritardare o sospendere l'efficacia.